

## **Ai Rettori delle riserve di diritto e di quelle private**

*p.c. ai membri del Consiglio direttivo provinciale*

*p.c. agli Agenti venatori*

## **Nuovo decreto sull'igiene della selvaggina entrato in vigore**

È noto che l'UE stabilisce le regole più importanti nel settore dell'igiene della selvaggina. In virtù della sua autonomia, la nostra Provincia può definire autonomamente i regolamenti dettagliati. Il Direttore del Servizio veterinario provinciale ha recentemente modificato alcune norme.

Di seguito spieghiamo le disposizioni più importanti.

I rettori delle riserve sono pregati **di inoltrare questa comunicazione in particolare alle persone formate presenti nella riserva.**

### **I limiti massimi**

Ogni cacciatore può destinare al massimo 5 capi di selvaggina ungulata all'anno per il consumo personale, non più un numero illimitato come in precedenza. Come prima, ogni cacciatore può altresì vendere o cedere al massimo 5 capi di selvaggina ungulata all'anno a terzi. Questo contingente può essere destinato anche al consumo personale. Tutto ciò che supera questi 10 capi di selvaggina ungulata deve essere commercializzato attraverso un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto o ceduto tramite la riserva. Le riserve possono cedere almeno 5 capi, fino ad un massimo del 10% del loro piano di abbattimento totale in forma di cessione diretta di piccole quantità.

### **L'attestato della persona formata**

Per ogni capo di selvaggina, destinato a uso diverso dal consumo personale, è necessaria un'apposita attestazione che deve essere allegata alla carcassa del selvatico e a ogni singola parte di essa. Sia il cacciatore che la persona formata devono conservare l'attestato per due anni.

## **Pareti divisorie e comunicazione SUAP**

Nella cella frigorifera, le carcasse di selvaggina già controllate devono essere separate da quelle non controllate tramite pareti mobili o comunque una distanza sufficiente. Lo stesso vale per le carcasse scuoiate e quelle non scuoiate. Se in un centro di raccolta vengono effettuate operazioni di scuoiamento e sezionamento delle carcasse, questa attività deve essere segnalata allo sportello unico del comune (SUAP).

## **Persona formata**

In futuro, ci saranno corsi di aggiornamento obbligatori di gestione provinciale per le persone formate. La mancata partecipazione comporterà la cancellazione dal registro delle persone formate. In caso di infrazioni, non solo verrà inflitta una sanzione amministrativa, ma sarà anche possibile sospendere l'attività. Per violazioni non gravi, il Servizio veterinario provinciale può sospendere l'iscrizione della persona formata per un massimo di 12 mesi.

In caso di violazioni non gravi ripetute o di una singola violazione grave, la persona formata verrà cancellata dal registro. Nell'attestato saranno d'ora in poi annotate anche le osservazioni effettuate dal cacciatore sulla selvaggina prima dell'abbattimento. Fino a quando non saranno disponibili i nuovi blocchi, si potranno continuare a utilizzare i vecchi blocchi con le relative integrazioni (numerazione e osservazioni).

Promemoria: un capo dichiarato non idoneo al consumo umano non può essere successivamente dichiarato idoneo da un'altra persona formata. La selvaggina trovata morta, inclusa quella investita su strada, non può mai essere dichiarata idonea.

Cordiali saluti e un caloroso Weidmannsheil!



**Günther Rabensteiner**

*Presidente provinciale ACAA*

**Attestato della persona formata necessario!**



**Si possono tenere per sé al massimo 10 capi in tutto per consumo personale.**

**Chi abbatte più di 10 capi di ungulati deve cedere l'eccesso ad un centro di lavorazione o alla riserva.**